



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Servizio 5 - Riscontro atti organizzativi e atti relativi alle spese di personale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UBRRAC 0020468 P-4.7.2.2

del 26/07/2021



34915771

AL DIPARTIMENTO PER IL
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Via della Mercede, 9
00187 - ROMA

OGGETTO: D.P.C.M. 11/06/2021 - Approvazione dello Statuto della "Fondazione per il futuro delle città"..

Si restituisce, munito del visto di registrazione della Corte dei Conti, il provvedimento in oggetto.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco GAUDIANO)

**p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO
(Presidente Roberto Garofoli)**

CORSE DEI CONTI	
CONTROLO ATTI P.C.M.	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI	
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	
16 LUG. 2021	
1946	IL MINISTRO

STATUTO DELLA FONDAZIONE PER IL FUTURO DELLE CITTÀ

Articolo 1

Denominazione, disciplina, durata e sede

1. La "Fondazione per il futuro delle città" (di seguito "Fondazione"), istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2020, n.178, ha personalità giuridica privata ed è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile.
2. La durata della Fondazione è illimitata.
3. La Fondazione ha sede in Firenze. Possono essere istituite sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

Articolo 2

Scopo e ambito di attività

1. La Fondazione ha il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Fondazione, anche in raccordo con gli altri enti di ricerca pubblici, che operano negli stessi ambiti:
 - a) facilita e accelera la predisposizione di le soluzioni vegetali innovative integrate ai contesti urbani e periurbani secondo criteri di sostenibilità e resilienza tali da generare impatti altamente positivi per l'ambiente e la società;
 - b) promuove e sviluppa l'eccellenza scientifica e tecnologica sia in forma diretta, grazie a laboratori di ricerca multi-disciplinari, sia in forma indiretta, attraverso collaborazioni con laboratori e gruppi di eccellenza nazionali e internazionali;
 - c) promuove conoscenze e soluzioni innovative tramite approcci di co-progettazione e co-creazione per sviluppare metodi, prodotti e servizi di eccellenza orientati a soluzioni prevalentemente vegetali integrate ai contesti urbani;
 - d) sostiene l'attivazione di programmi di formazione mirati per le imprese e le amministrazioni pubbliche;
 - e) stabilisce collaborazioni con società private, anche al fine di potenziare le attività della Fondazione per la ricerca e lo sviluppo, utili alla transizione ecologica;
 - f) promuove l'integrazione tra aree di ricerca e l'interazione tra ricerca di base e applicata;

g) attrae e promuove giovani talenti su base nazionale e internazionale, che possano entrare a far parte di gruppi di ricerca da costituire all'interno della Fondazione;

h) costituisce e accelera la crescita di appositi *spin-off/start-up* da collocare sul mercato con l'obiettivo di contribuire in modo attivo al miglioramento degli ambienti urbani.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione, in particolare:

a) gestisce il contributo di cui all'articolo 1, comma 569 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché gli eventuali apporti di altri soggetti pubblici o privati;

b) opera, attraverso la definizione di programmi e progetti pluriennali senza fini di lucro da sviluppare, anche d'intesa con altre amministrazioni, enti di ricerca, università, organizzazioni – pubbliche e private – italiane e di altri Paesi, mediante appositi accordi e convenzioni.

4. La Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria che siano considerate necessarie o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali e amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione può:

a) stipulare contratti e convenzioni con privati, enti pubblici e istituti universitari, sia in Italia, sia all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività;

b) svolgere tutte le attività necessarie, al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;

c) stipulare atti e contratti per la prestazione in via accessoria di attività di consulenza a soggetti pubblici o privati, che siano direttamente riconducibili alle attività e finalità della Fondazione;

d) svolgere tutte quelle attività necessarie a offrire al pubblico, a soggetti privati ed enti pubblici, percorsi formativi coerenti con le attività e finalità della Fondazione;

e) ricevere donazioni di natura immobiliare;

f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi e altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

g) stipulare contratti e atti volti a svolgere attività editoriali, di pubblicazione, diffusione divulgazione e comunicazione al pubblico del sapere scientifico in coerenza con gli scopi della Fondazione;

h) costituire ovvero concorrere alla costituzione, di società, *start-up*, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo aventi scopo sinergico al proprio;

i) promuovere studi, ricerche ed analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e finalità della Fondazione;

- j) promuovere iniziative a sostegno della valorizzazione dei risultati delle ricerche anche attraverso la tutela brevettuale delle proprietà intellettuale.

Articolo 3

Membri fondatori e vigilanza

1. Sono membri fondatori della Fondazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui vigilanza la stessa è sottoposta, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della transizione ecologica.

Articolo 4

Partecipanti

1. Partecipano alla Fondazione i membri fondatori di cui all'articolo 3 del presente Statuto e, previo consenso degli stessi, in ragione dell'interesse della Fondazione a ciascuna partecipazione, le persone fisiche e gli enti che contribuiscono per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro da versare annualmente (di seguito "Partecipanti"), la cui entità è determinata dal Consiglio di sorveglianza.
2. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo annuale di contribuzione, la partecipazione alla Fondazione è sospesa fino alla regolarizzazione della posizione del Partecipante. Qualora l'interessato non provveda ad adempiere ai propri impegni entro due mesi dalla data della diffida ad adempiere da parte del Presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione è dichiarata dal Consiglio di Sorveglianza. Dalla cessazione della partecipazione non consegue il diritto di restituzione dei contributi versati.
3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

Articolo 5

Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima mediante contributi economici. Con apposito regolamento del Consiglio di sorveglianza sono stabilite le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per l'assunzione dello *status* di Sostenitore e le relative cause di esclusione.
2. I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Articolo 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.

2. Il fondo di dotazione è costituito:

a) da 3,5 milioni di euro per l'anno 2021 e da 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) da contributi dei Partecipanti e dei Sostenitori;

c) da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per legge, e compresi quelli dalla stessa acquistati, e che siano espressamente destinati da una delibera del Consiglio di sorveglianza a incremento del fondo di dotazione;

d) eventuali avanzi di gestione, non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi, destinati a incrementare il fondo di dotazione;

e) da contributi dell'Unione Europea e di enti pubblici o privati, nonché di persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;

f) da elargizioni erogate da enti pubblici e privati o da persone fisiche, anche sotto forma di beni strumentali, con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;

g) da proventi derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà intellettuale;

h) dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinate al fondo di gestione.

3. Il fondo di gestione è costituito:

a) da 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le somme relative agli anni 2022 e 2023 verranno conferite al fondo di gestione della Fondazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo di ciascun anno;

b) dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio destinate da una delibera del Consiglio di sorveglianza a finalità diverse dall'incremento del fondo di dotazione;

c) dai ricavi delle attività accessorie svolte, ottenuti direttamente o indirettamente;

d) da proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale;

e) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;

f) da ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributo, diversa dai conferimenti patrimoniali, proveniente da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati che sia espressamente destinata al fondo di gestione.

Articolo 7

Altre risorse

1. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato, non suscettibili di uso governativo concreto ed attuale e non inseriti in programmi di dismissione e di valorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.

2. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministero della cultura.

3. I contributi, le devoluzioni, i proventi e le altre somme, comunque costituenti un'entrata e aventi carattere di sovvenzione o di liberalità, derivanti dall'effettuazione delle attività della Fondazione, rese in conformità alle proprie finalità istituzionali, non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa. Le attività commerciali eventualmente effettuate nell'ambito delle proprie rilevanti finalità istitutive si considerano rese nell'esercizio dell'attività di impresa e, pertanto, concorrono alla determinazione del reddito imponibile secondo le norme dettate in materia di enti non commerciali residenti dal capo III del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica - 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 8

Personale

1. Per lo svolgimento delle attività scientifiche, la Fondazione si avvale di scienziati ed esperti assunti in prevalenza a tempo determinato con procedura competitiva e nel rispetto delle modalità individuate nel Documento d'indirizzo strategico e nel piano programmatico dell'attività scientifica. Con il regolamento adottato dal Consiglio di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del presente Statuto, sono stabilite modalità di reclutamento e gestione del personale idonee ad assicurare la prevalenza di contratti a tempo determinato, garantendo al contempo la continuità nello svolgimento delle attività scientifiche e la funzionalità organizzativa della Fondazione.

2. Per lo svolgimento delle attività amministrative, la Fondazione si avvale di personale assunto a tempo determinato o indeterminato mediante procedure di reclutamento conformi a principi di pubblicità e trasparenza della selezione, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, del presente Statuto.

3. Il regolamento di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, del presente Statuto, garantisce adeguate forme di tutela della parità di genere e del principio di non discriminazione.

Articolo 9

Disciplina dei conflitti di interesse all'interno della Fondazione

1. Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio di sorveglianza emana un regolamento recante disciplina dei conflitti di interesse all'interno della Fondazione, improntato ai seguenti principi, coerenti con i principali standard internazionali:

a) principio di appartenenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi si impegnano ad agire al fine della realizzazione del bene comune e nell'interesse generale e si impegnano, in caso di conflitti di interessi, a privilegiare l'interesse generale rispetto agli obblighi di lealtà societaria o associativa;

b) principio di trasparenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi sono tenuti a comunicare annualmente alla Fondazione qualsiasi situazione di vantaggio derivante da progetti o da azioni di competenza della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;

c) principio di responsabilità: tutti coloro che hanno rapporti di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi sono tenuti a rispondere della correttezza e della efficacia delle attività svolte e si dichiarano disponibili a rendere conto dei risultati, sottoponendo le attività a processi di valutazione misurabili.

Articolo 10

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di sorveglianza;
- c) il Direttore scientifico;
- d) il Direttore amministrativo;
- e) il Comitato scientifico;
- f) il Collegio dei revisori.

2. Nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di un altro organo della medesima, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il componente decade automaticamente dalla prima.

3. Sono valide le riunioni a distanza degli organi attraverso strumenti che assicurino i collegamenti video e audio conferenza purché siano identificati i componenti, venga dato atto a verbale della loro identificazione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, presiede il Consiglio di sorveglianza e cura le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione.
2. La carica di Presidente della Fondazione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di titolare di cariche elettive nazionali e comunitarie.
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, la carica di Presidente della Fondazione è, altresì, incompatibile con gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali.
4. Per le modalità di nomina e la durata dell'incarico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente Statuto.

Articolo 12

Consiglio di sorveglianza

1. I membri del Consiglio di sorveglianza sono scelti tra persone di notoria indipendenza, dotate di requisiti di onorabilità e professionalità, che abbiano acquisito esperienze dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, ovvero tra soggetti che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da formazione universitaria e postuniversitaria, oppure che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
2. Il Consiglio di sorveglianza è composto da nove membri, compreso il Presidente, nominati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e designati: uno dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro della transizione ecologica, uno dal Comune di Firenze, quattro, d'intesa tra i Partecipanti, a condizione che, anche in associazione tra loro, versino almeno il quattro per cento del contributo pubblico previsto per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Il Consiglio di sorveglianza elegge a maggioranza, fra i propri componenti, il proprio Presidente.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Alle riunioni del Consiglio di sorveglianza può partecipare, senza diritto di voto, il Direttore scientifico della Fondazione.
6. Ciascun membro del Consiglio di sorveglianza dura in carica quattro anni, rimanendo comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti e può essere confermato una sola volta.

7. Possono far parte del Consiglio di sorveglianza altri tre membri onorari, designati dal Direttore scientifico, senza diritto di voto.

8. Il Consiglio di sorveglianza può articolarsi in comitati.

9. La partecipazione al Consiglio di sorveglianza è gratuita. Sono rimborsate esclusivamente le spese di viaggio e di soggiorno.

Articolo 13 **Attribuzioni del Consiglio di sorveglianza**

1. Il Consiglio di sorveglianza assicura l'eccellenza della Fondazione, il rispetto delle regole sulla nomina degli organi della Fondazione e verifica il corretto utilizzo delle risorse. Svolge una generale attività di indirizzo e controllo sulla Fondazione.

2. In particolare, il Consiglio di sorveglianza:

- a) nomina il Direttore scientifico;
- b) sovrintende, anche avvalendosi dei comitati di cui al precedente articolo 12, comma 8, al generale coordinamento delle funzioni di controllo interne;
- c) verifica periodicamente l'insorgenza di conflitti di interesse dei componenti degli organi;
- d) vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello statuto;
- e) esegue una verifica periodica della compatibilità delle cariche dei componenti degli organi con altre attività e incarichi.

3. Il Consiglio di sorveglianza, su proposta del Direttore scientifico:

- a) nomina i componenti del Comitato scientifico;
- b) approva ogni cinque anni il Documento d'indirizzo strategico e il piano programmatico dell'attività scientifica;
- c) nomina il Direttore amministrativo.

4. Il Consiglio di sorveglianza, su proposta del Direttore amministrativo:

- a) approva il bilancio d'esercizio, il bilancio pluriennale e il piano economico;
- b) approva le spese straordinarie;
- c) approva i regolamenti sul funzionamento della Fondazione;
- d) delibera le modifiche dello statuto, da approvare con le modalità di cui all'articolo 21;
- e) approva il documento contenente il fabbisogno di personale della Fondazione.

5. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il Consiglio di sorveglianza emana i regolamenti che definiscono i principi di funzionamento generale della Fondazione; i compensi spettanti, nel rispetto della normativa vigente, ai componenti del Collegio dei revisori, al

Direttore scientifico e al Direttore amministrativo, nonché i principi per il reclutamento del personale della Fondazione assunto a tempo determinato e indeterminato, mediante procedure conformi ai principi di pubblicità e trasparenza della selezione, per lo svolgimento delle attività scientifiche e di quelle amministrative.

6. I membri del Consiglio di sorveglianza che, senza giustificato motivo, non partecipano a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

Articolo 14

Il Direttore scientifico

1. Il Direttore scientifico è scelto tra scienziati di reputazione internazionale, con prestigioso *curriculum* accademico e con comprovata capacità in materia.

2. Il Direttore scientifico è responsabile del coordinamento e del funzionamento delle strutture scientifiche, amministrative e di supporto, nonché del perseguimento degli scopi della Fondazione. Promuove l'attività formativa e di divulgazione dell'impatto economico e sociale della ricerca scientifica svolta dalla Fondazione.

3. Il Direttore scientifico è responsabile dell'attuazione del Documento d'indirizzo strategico e del piano programmatico dell'attività scientifica approvati dal Consiglio di sorveglianza.

4. Il Direttore scientifico è nominato dal Consiglio di sorveglianza e dura in carica quattro anni.

5. In sede di prima applicazione, il Direttore scientifico della Fondazione viene nominato per la durata di quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca, nonché della transizione ecologica, tra scienziati che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 15

Il Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è nominato dal Consiglio di sorveglianza tra persone in possesso di idonei e documentati requisiti di professionalità e onorabilità, nonché di specifica e comprovata esperienza giuridico-amministrativa ed economico-aziendale nella organizzazione e gestione di centri di ricerca scientifica nei settori di attività di competenza della Fondazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da altre concrete esperienze di lavoro.

2. Il Direttore amministrativo dura in carica quattro anni.

Articolo 16
Attribuzioni del Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo coadiuva il Direttore scientifico nel garantire l'ordinato andamento della Fondazione e il raggiungimento degli scopi istituzionali della medesima Fondazione, assicurandone l'amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. Il Direttore amministrativo sottopone al Consiglio di sorveglianza le delibere di cui all'articolo 13, comma 4.

Articolo 17
Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da sette membri, nominati dal Consiglio di sorveglianza su proposta del Direttore scientifico tra scienziati di reputazione internazionale, con un prestigioso curriculum accademico.
2. I componenti del Comitato scientifico sono nominati per una durata quattro anni e possono essere confermati solo una volta.
3. La partecipazione al Comitato scientifico è gratuita. Sono rimborsate esclusivamente le spese di viaggio e di soggiorno.
4. Il Comitato scientifico elegge al proprio interno un presidente e dura in carica quattro anni.

Articolo 18
Attribuzioni del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione.
2. Il Comitato scientifico, in particolare:
 - a) esprime pareri sui protocolli delle attività scientifiche di ricerca e sul piano programmatico dell'attività scientifica;
 - b) ha il compito di favorire l'espansione in ambito nazionale e internazionale delle attività della Fondazione e delle sinergie con enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali pubblici e privati.

Articolo 19
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'università e della ricerca designano, ciascuno, un membro effettivo e uno supplente.
2. La carica di Presidente del Collegio dei revisori spetta al membro effettivo designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. All'individuazione si provvede nel relativo decreto di nomina.

3. Il Collegio dei revisori svolge il controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, esamina il *budget*, predispone le relazioni ai bilanci d'esercizio, ne riferisce al Direttore amministrativo ed effettua le verifiche di cassa.

4. I membri del Collegio dei revisori restano in carica per tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio, e possono essere confermati per una sola volta.

Articolo 20

Esercizio finanziario, bilancio, utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Direttore amministrativo trasmette il *budget* al Collegio dei revisori, che lo esamina entro i successivi quindici giorni. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Direttore amministrativo, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo, corredati della relazione del Collegio dei revisori. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Direttore amministrativo, il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio dei revisori.

3. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, si applicano – ove compatibili – le disposizioni e i principi previsti dagli articoli del codice civile in tema di società di capitali.

4. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico di esercizio. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione sulla gestione.

5. Il bilancio di esercizio deve essere reso consultabile al pubblico in via telematica, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione entro dieci giorni dall'approvazione.

6. Il bilancio di esercizio, entro 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio di sorveglianza, deve essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze. È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve.

Articolo 21

Modifiche statutarie

1. Il Direttore amministrativo propone al Consiglio di sorveglianza le modifiche allo Statuto. La deliberazione del Consiglio di sorveglianza è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro della transizione ecologica.

2. Non sono modificabili gli scopi della Fondazione.

Articolo 22
Estinzione e devoluzione dei beni

1. L'estinzione della Fondazione è regolata dalle norme del codice civile.
2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio residuo è devoluto allo Stato.

Articolo 23
Trasformazione

1. È espressamente esclusa la trasformazione ai sensi dell'articolo 2500-*octies* del codice civile.

Articolo 24
Norme finali e clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, l'articolo 1, commi 566, 567, 568, 569, 570 e 571 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e le altre norme di legge vigenti in materia.



Ministero della transizione ecologica

IL CAPO DI GABINETTO

Al Capo Dipartimento
per il coordinamento amministrativo
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Avv. Sergio FIORENTINO

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
del Ministro dell'università e della ricerca
Prof. Avv. Giuseppe RECINTO

Al Capo di Gabinetto
del Ministro dell'economia e delle finanze
Cons. Giuseppe CHINE'

Oggetto: Statuto della "Fondazione per il futuro delle città" previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 567 - Riscontro nota DICA-0015374-P-4.8.3.7 del 25 maggio 2021.

Con riferimento alla nota in oggetto, nulla osta al prosieguo dell'iter di approvazione dello Statuto della "Fondazione per il futuro delle città".

Con i migliori saluti.

Roberto Cerreto



Ministero
dell'economia e delle finanze

Gabinetto del Ministro

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
c.a. Avv. Sergio Fiorentino
segreteria.dica@mailbox.governo.it

e, p.c.

Al Ministero della transizione ecologica
Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio di Gabinetto
uffgabinett@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Statuto della "Fondazione per il futuro delle città"

Con riferimento alla nota del 25 maggio u.s. prot. 15374, si comunica di non ravvisare elementi contrari all'ulteriore corso del provvedimento di approvazione dello Statuto della "Fondazione per il futuro delle città", così come previsto dall'articolo 1, comma 567, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178.

Il Capo di Gabinetto
Cons. Giuseppe Chini

Firmato digitalmente